



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 31 maggio 2013, n. 152

Diniego istanza di proroga della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche 2 settembre 2009, n. 458: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Apulia eolica srl, Via Brisa n. 3 - 20123 Milano (MI).

L'anno 2013 addì 31 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

con istanza del giorno 9.11.2006, acquisita al prot. n. 13307 del 10.11.2006 la Greenco Srl, con sede legale in A. Saffi n.34, 20123 Milano, ai sensi dell'art.4, c.3 della L.R. 11/01 chiedeva pronuncia di compatibilità ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nei Comuni di Brindisi, Mesagne e San Donaci in provincia di Brindisi;

con nota acquisita al prot. n. 13218 del 21.08.2007 la Società Apulia Eolica srl, con sede legale in Milano alla via Via Brisa n.3, comunicava al Settore Ecologia regionale di aver acquisito il ramo d'azienda della Greenco relativo alla iniziativa imprenditoriale di realizzazione del parco eolico e di rappresentarne sin d'allora i diritti;

con nota acquisita al prot. n. 16511 del 19.10.2007 la Società Apulia Eolica srl comunicava al Settore Ecologia regionale di intendere il progetto articolato in due lotti chiedendo all'Ufficio competente di volere esprimere il giudizio di compatibilità per il lotto n.1 ricadente nel Comune di Brindisi.

Preso atto del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 16.12.2008, di quello integrativo reso il 30.07.2009 e le risultanze dell'istruttoria effettuata, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ritenendo sussistente la compatibilità ambientale del progetto proposto da Apulia Eolica srl, Via Brisa n.3- 20123 Milano (MI) nel Comune di Brindisi, proponeva parere favorevole alla compatibilità ambientale degli aerogeneratori:

ID EST (m) NORD (m)

BRI_01 2766326 4496241

BRI_03 2767050 4496820

BRI_04 2767397 4496972

BRI_06 2766575 4495640

BRI_11 2766199 4494532

BRI_12 2766806 4495021

BRI_13 2767412 4494532

BRI_16 2767949 4495968

BRI_21 2767577 4494108

BRI_22 2768439 4494098

BRI_24 2767986 4494131

BRI_25 2767936 4494852

Il Dirigente dell'ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm. ii., determinava con D.D. del 2 settembre 2009, n. 458 di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Brindisi, proposto il 9.11.2006 dalla società Apulia Eolica srl, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in tabella. Il parere favorevole era vincolato al rispetto di prescrizioni.

Con nota acquisita al prot. n. 9898 del 28/11/2012 del Servizio Ecologia, Apulia Eolica srl formulava istanza di proroga del provvedimento dirigenziale 2 settembre 2009, n. 458, allegando perizia giurata circa l'invarianza delle condizioni al contorno rispetto al periodo di rilascio dello stesso provvedimento.

L'Ufficio VIA VAS, alla luce dell'istruttoria condotta dallo stesso Ufficio, verificava quali non sussistenti i requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 458 del 2 settembre 2009, gli esiti dell'istruttoria ed il preavviso di diniego venivano pertanto notificati ai sensi e per gli affetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 2795 del 18/3/2013, allegata al presente provvedimento.

La Società faceva pervenire le proprie osservazioni con nota depositata il 9 aprile 2013, anticipata via p.e.c. il 29 marzo 2013, acquisita al protocollo n. 3714 del 15/4/2013.

La società proponente, alla luce di controdeduzioni prodotte, corredate di una "Relazione tecnica confronto cavidotto", chiede di "riformare il giudizio e di accordare la richiesta proroga della VIA con la configurazione di progetto comprensiva di variante".

In tale richiesta è considerata anche l'ipotesi di mantenimento del layout oggetto di valutazione favorevole, "ove codesto Spett.le Ufficio (Io) ritenesse necessario".

Si riporta nel seguito l'ulteriore istruttoria svolta alla luce delle controdeduzioni prodotte

I) In ordine alla "variazione del quadro di riferimento programmatico", il proponente evidenzia che le variazioni intervenute non avrebbero avuto ricadute sull'idoneità ambientale del progetto. Con particolare riferimento all'adeguamento del PRG comunale al PUTT, il parere favorevole del Servizio regionale di Assetto del territorio avrebbe confermato la compatibilità delle opere anche con riferimento al nuovo regime normativo. In più il Comune di Brindisi, con la DCC con la quale ha operato l'adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni di cui al PUTT/P, avrebbe fatto "espressamente salve le proposte già oggetto di convenzione con l'Amministrazione Comunale", tra cui quella di cui trattasi. La ridefinizione delle classi acustiche del territorio comunale, inoltre, ha individuato

livelli di rumore più alti nell'area di progetto per cui a maggiore vantaggio di sicurezza ambientale.

II) In ordine alle variazioni del quadro di riferimento progettuale, il proponente afferma che la variazione del tracciato del cavidotto nel tratto in arrivo alla sottostazione è migliorativa sotto il profilo ambientale e paesaggistico e, allo scopo, allega una relazione tecnico-descrittiva con confronto tra il progetto presentato in VIA e quello definitivo sottoposto ai vari pareri per il conseguimento dell'Autorizzazione Unica. Inoltre fornisce un elenco dei vari pareri ricevuti nell'ambito di quest'ultimo procedimento, che già avrebbero contemplato la nuova soluzione lineare di vettoriamento dell'energia.

III) In ordine alle variazioni del quadro di riferimento ambientale, il proponente afferma che "rispetto all'elenco delle DIA/PAS rilasciate in prossimità del sito del parco eolico trasmessoci risulta che meno del 50% di questi è stato realizzato".

Nulla è controdedotto in merito alla circostanza, evidenziata nel preavviso di diniego, per cui il tracciato di cavidotto, come riconfigurato successivamente al rilascio del parere di compatibilità ambientale,

- attraversa, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 4300 m, la Riserva Naturale Orientata regionale "Bosco di Santa Teresa e Lucci", istituita con LR 23/2002, che comprende il SIC IT9140006 "Bosco di S. Teresa" e il SIC IT9140004 "Bosco dei Lucci";
- lambisce per circa 600 m il perimetro del SIC IT9140004 "Bosco dei Lucci";
- attraversa per 80 m il SIC IT9140004 "Bosco dei Lucci".

Tale soluzione progettuale non era contemplata nel SIA sottoposto alla originaria Valutazione di Impatto Ambientale in quanto detto attraversamento non era previsto.

Si rammenta che per il territorio ricadente nella Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco di Santa Teresa e Lucci" vigono le misure di tutela previste dall'art. 4 della LR 23/2002, tra cui:

- divieto di alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- divieto di danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- divieto di asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- divieto di effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- divieto di apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di conservazione;
- divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- divieto di costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

e inoltre, fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9:

- divieto di mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- divieto di effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste.

Si precisa che i divieti previsti dal citato articolo 4 sono derogabili, fino all'approvazione del piano territoriale, da parte della competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale..

Si rammenta inoltre che alcuna valutazione è stata effettuata in relazione all'incidenza delle modifiche apportate al progetto originariamente sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale sull'habitat tutelato SIC IT9140004 "Bosco dei Lucci" che risulta attraversato dal cavidotto.

Con riferimento ai motivi rappresentati nel preavviso di diniego inerenti le intervenute trasformazioni del contesto di riferimento ambientale causate dalla diffusa presenza di impianti fotovoltaici nel sito di ubicazione del parco eolico, si osserva che le controdeduzioni formulate confermano le criticità individuate nell'istruttoria d'ufficio.

La circostanza che il 50% dell'elenco di impianti forniti di titolo abilitativo siano stati realizzati non esclude che il restante 50% degli impianti non ancora realizzati sia dotato di titoli validi ed efficaci alla realizzazione. Vieppiù l'elenco allegato al preavviso di parere negativo rappresentava le sole concessioni rilasciate a meno di 300 m da ogni singola torre e non la totalità degli impianti sorti nell'area di ubicazione del parco eolico considerato come insieme di aerogeneratori.

Le controdeduzioni del proponente non consentono di escludere la possibilità di impatti cumulativi; inoltre le nuove realizzazioni di impianti fotovoltaici hanno comunque configurato mutamenti del quadro ambientale, con nuove caratteristiche, nuove sensibilità e vulnerabilità con ricadute su uso del suolo, naturalità e biodiversità, caratteristiche pedo-agricole, sulla permeabilità media del sito e livello di antropizzazione.

La realizzazione diffusa di impianti fotovoltaici, che determina un' inequivocabile mutazione dello stato dei luoghi nel sito di intervento, in particolare nell'immediato intorno degli aerogeneratori, è evidente in figura n.1, che consolida quanto già evidenziato con riferimento alle informazioni derivate dall'Anagrafe del SIT Puglia.

Questa condizione esprime un mutato contesto di riferimento rispetto al quale le considerazioni espresse nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale a cui è stato sottoposto il progetto di cui trattasi andrebbero necessariamente rinnovate.

Alla luce delle controdeduzioni prodotte continuano a persistere tutte le criticità segnalate in ordine alle modifiche intervenute nel quadro di riferimento progettuale ed ambientale.

Non risulta pertanto verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 458 del 2 settembre 2009.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2795 del 18/3/2013, allegata al presente provvedimento e da considerarsi parte integrante allo stesso, l'Ufficio ha notificato alla Società proponente gli esiti dell'istruttoria dell'istanza di proroga del provvedimento dirigenziale n. 458 del 2 settembre 2009, informando di essere in procinto di adottare formale diniego all'istanza;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento finale in ordine all'istanza di proroga;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere diniego alla istanza di proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche 2 settembre 2009, n. 458: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Apulia eolica srl, Via Brisa n. 3 - 20123 Milano (MI);

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Brindisi, alla Provincia di Brindisi, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto
